



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 26/05/2022

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019: RIDUZIONI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 - SCADENZE ANNO 2022.**

L'anno **2022**, addì **26** del mese di **maggio** alle ore **15:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **ALESSANDRO DONATI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
NARDI STEFANO	ASSESSORE	Presente
ERRICO SEVERINA VINCENZA	ASSESSORE	Presente
BIANCHI CRISTIANO	ASSESSORE	Presente
CORTECCI SERENA	ASSESSORE	Presente
PINGARO GRAZIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. **NICOLA MAGNI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2022
Numero: 605

OGGETTO

CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019: RIDUZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 – SCADENZE ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816 e ss che ha previsto l'istituzione ed ha dettato la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari nonché l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati a decorrere dal 1 gennaio 2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 secondo la quale il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone è stato istituito ed il relativo regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/03/2021 esecutiva a sensi di legge;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17/02/2022, esecutiva a sensi di legge, sono state approvate le tariffe del Canone unico per l'anno 2022, confermando quelle già approvate per l'anno 2021;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il dl "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, e addizionale IRPEF, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 3 quinquies (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.”

VISTO l'art. 10 ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, che testualmente recita:

“1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1..”

PRESO ATTO quindi che fino al 30 settembre 2022 sono prorogate le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse alle imprese di somministrazione alimenti e bevande in base al D.L. 137/2020 (legge 176/2020), durante la fase emergenziale Covid-19, salvo che l'impresa interessata presenti apposita disdetta. Sono inoltre prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse;

RICORDATO che la legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, commi 706 e 707, stabilisce che le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO quindi che la legge di Bilancio 2022 proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RITENUTO opportuno, in virtù dei perduranti effetti negativi sull'economia cittadina e sulla comunità prevedere per il corrente anno fino al 31 dicembre 2022, misure straordinarie di sostegno economico a vantaggio di imprese operanti nel settore turistico, compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale;

RITENUTO disporre, al fine di contenere i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19 per l'anno 2022, in relazione al canone patrimoniale unico nella componente relativa al suolo pubblico, la riduzione a zero per il suddetto canone fino al 31 dicembre 2022 per le attività di

pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

CONSIDERATO che si rende necessaria anche una rimodulazione della programmazione delle scadenze previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per il solo anno 2022, secondo il seguente calendario:

- Canone unico per l'esposizione pubblicitaria esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 30 settembre 2022;
- Canone unico per l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 15 luglio 2022;
- Canone mercatale esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 15 luglio 2022;

VISTO il parere espresso dal Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", ai sensi del combinato disposto dei cui all'art. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. **di disporre** per l'anno 2022, in relazione al canone patrimoniale unico nella componente relativa al suolo pubblico, la riduzione a zero per il suddetto canone fino al 31 dicembre 2022 per le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico
3. **di rimodulare** la programmazione delle scadenze previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per il solo anno 2022, secondo il seguente calendario:
 - ⌘ Canone unico per l'esposizione pubblicitaria esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 30 settembre 2022;
 - ⌘ Canone unico per l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 15 luglio 2022;
 - ⌘ Canone mercatale esclusivamente per l'anno 2022 pagamento entro il 15 luglio 2022;
4. **di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione separata ed all'unanimità,

DELIBERA:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO DONATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI



Comune di Colle di Val d'Elsa
(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 605/2022

OGGETTO:CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019: RIDUZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 - SCADENZE ANNO 2022

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 26/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 605/2022**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile.

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 26/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 26/05/2022
N. 120 DEL 26/05/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019: RIDUZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 - SCADENZE ANNO 2022.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 07/09/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. D'ACO DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)